



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 30 MAGGIO 2019

1. Ricorso ASD POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA

avverso la sanzioni:

- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/20;
- ammenda di € 2.500,00;

inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 5 C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9081/1247 pfi 17-18 CS/ps del 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 li **DICHIARA INAMMISSIBILI.**

2. Ricorso Sig. MILAZZO CARMELO (all'epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Polisportiva Nuova Pro Nissa)

avverso la sanzioni:

- inibizione per anni 4;
- ammenda di € 2.000,00;

inflitte al reclamante ai sensi degli artt. 1 bis, commi 1 e 7 C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9081/1247 pfi 17-18 CS/ps del 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3. Ricorso Sig. PARDO SIMONE (all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Licata Calcio)

avverso la sanzioni:

- inibizione per anni 4;
- ammenda di € 2.000,00;

inflitte al reclamante ai sensi degli artt. 1 bis, commi 1 e 7 C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9081/1247 pfi 17-18 CS/ps del 26.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 396/TFT 34 del 9.4.2019)

4. Ricorso Sig. LO PRESTI VINCENZO GIUSEPPE

per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. avverso la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 8080/236 pfi 17-18 CS/sds del 5.3.2018 (Delibera della Corte Federale D'Appello - Com. Uff. n. 032/CFA del 18.9.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

5. Ricorso FCD LE PIAGGE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 8946/349 pfi 18-19 MS/gt del 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6 e 7 in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** così dispone:

- società FCD Le Piagge riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00;
- sig. Lapi Gianluca riduce la sanzione della squalifica a 10 giornate effettive di gara;
- sig. Selvaggio Rosario riduce la sanzione della squalifica a 11 giornate effettive di gara.

6. Ricorso Calc. LAPI GIANLUCA (all'epoca dei fatti tesserato per la società FCD Le Piagge)

avverso la sanzione della squalifica per 12 giornate effettive di gara inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 8946/349 pfi 18-19 MS/gt del 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

7. Ricorso Sig. SELVAGGIO ROSARIO (all'epoca dei fatti Presidente e calciatore della società FCD Le Piagge)

avverso la sanzione della squalifica per 13 giornate effettive di gara e del divieto di ricoprire qualsiasi attività in ambito federale nel medesimo periodo inflitte al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 8946/349 pfi 18-19 MS/gt del 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

8. C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

RINVIO

giudizio di rinvio ex art. 62 comma 1 C.G.S. C.O.N.I. in ordine al parziale accoglimento del ricorso proposto congiuntamente dal Procuratore Generale dello Sport e dal Procuratore Federale nei confronti del calc. Olonisakin Taiwo Hamid, del sig. Giovanni Plategher e della società Valdivara 5 Terre seguito delibera della Corte Federale di Appello - III Sezione - Com. Uff. n. 068/CFA del 24.1.2019 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - II Sezione - Decisione n. 30/2019 del 2.5.2019)

9. Ricorso ASD CALCIO LORIA '96

INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC inflitta al sig. Garbossa Adriano all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 19, comma 3 C.G.S.;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 6192/1309 pf 17-18 GP/blp del 18.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 86 del 17.4.2019)

10. Ricorso USD GAVORRANO 1930

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Vetrini Filippo all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 5 e 5, comma 1 C.G.S.;
- ammenda di € 900,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 9364/766 pf 18-19 GP/GT/ag dell'1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 16.5.2019)